



PROVINCIA DI PISA
**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera nr. 31/2021
Adunanza del 26/11/2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100.

Hash:

DEL_DELC_31_2021.pdf.p7m
F5963EC46813894F16176C3088921C08F96BB742EC3DFC86B037F67893B7A8987ED0BE1EC
17BF17155505CCBA2F53FAEC0DCC2E5EF51FBBCAD2686EBD8EDD4B6

Prospetto aggiornato al 31-12-2020.pdf.p7m
22AE811A9DF4BC48F8B1613C0F91820356A9AF425904FA96DF91E3C09C061C7CF2297AEF
596AA47E654C954B308C7FA10D4C09FC398105F5813FB1641918DBEA

RELAZIONE 2021.docx.p7m
FC311E0CC9E34692AA6CB731F292A5AAA952167DBC99BA4F9DF821DD376102733C16E1
AAFD484856DFC631300C809C18AA704F269A285D5C9441CAE7487D2933



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 3174/2021
Delibera nr. 31/2021 Registro Deliberazioni
Adunanza del 26/11/2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno 2021 addì 26 del mese di novembre alle ore 11:15 si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Provinciale appositamente convocato con nota del 23 novembre 2021 prot. nr 46451, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento del Consiglio provinciale e del Decreto Presidenziale n. 30 del 26/03/2020.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente	
BONTA' JOHANN		Assente
CAMMELLINI ANNALISA		Assente
CAPECCHI GIOVANNI	Presente	
CARMASSI DARIO	Presente	
CERRI SANDRO	Presente	
DI MAIO SERGIO	Presente	
GIANNOTTI SARA	Presente	
MANCINI VIRGINIA		Assente

PASQUALINO GIOVANNI Presente

PETRI FRANCESCO Presente

PICCHI OLIVIA Presente

Assenti 3: Bonta' Johann, Cammellini Annalisa, Mancini Virginia.

Partecipa il Segretario Generale VENTURI MARZIA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 (otto) voti favorevoli espressi in forma palese per il merito, nessun voto contrario ed 1 (uno) astenuto : Pasqualino Giovanni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito anche: TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") e relative s.m.i.;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del TUSP, comma 1: "(...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" e che l'art. 26 al comma 11 dispone che "(...) alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP -ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi da 2 a 8 del TUSP;
- 3) hanno le caratteristiche previste dall'art. 20, c. 2, del TUSP e cioè:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 [del TUSP];
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

RILEVATO che in adempimento dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 la Provincia -preso atto della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti – Sezione Autonomie "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" e ad essa conformandosi- ha effettuato la RICOGNIZIONE

STRAORDINARIA di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP ove ne ricorressero i presupposti (cfr. Deliberazione n. 25 del 27/09/2017);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'effettuazione della REVISIONE PERIODICA di cui all'art. 20 del TUSP ed alla richiesta analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Provincia detiene partecipazioni dirette o indirette rilevando le variazioni eventualmente intervenute alla data del 31/12/2020 rispetto a quanto risultante, con riferimento al 31/12/2019, dalla precedente Revisione Periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 del TUSP ed approvata con Delibera del Consiglio provinciale n. 30/2020;

ACQUISITA la Relazione predisposta dall'Ufficio competente, composta di una analisi dell'assetto complessivo e di un prospetto riassuntivo degli elementi caratteristici di ciascuna partecipazione rilevanti ai fini dell'adempimento alle norme di legge (Allegati A e B);

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 21 del 17 aprile 2019, esecutiva, ad Oggetto: *“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Pisa”*, vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l'art. 1 comma 723, la Provincia, rilevato che sulla base dei risultati di esercizio relativi al triennio 2014-2016 tra le Società delle quali è stata deliberata la dismissione la Società Toscana Energia SpA ha fatto registrare un risultato medio in utile, peraltro in coerenza con una serie di risultati di esercizio costantemente in attivo sin dalla sua costituzione, ha disposto di sospendere la procedura di liquidazione della quota azionaria di sua proprietà in detta Società avvalendosi della deroga prevista dalla Legge 145/2018 art. 1 comma 723 e notificando la decisione alla Società;

RICORDATO altresì che alla data di riferimento per la presente ricognizione Toscana Energia SpA risulta soggetta al controllo di ITALGAS SpA, Società quotata in Borsa e si applica pertanto quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del TUSP, acquisendo in proposito la comunicazione del 25/05/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico – DG Supporto Tematico Patrimonio Direzione VIII – Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Ufficio IV la quale attesta che *“Toscana Energia è una società controllata da quotata. Pertanto non è soggetta a revisione periodica”*;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio provinciale nr. 25/2021 del 20/10/2021 Oggetto: *Atto di indirizzo inerente il mantenimento della partecipazione della Provincia di Pisa alle Società di gestione dei Poli tecnologici facenti parte del sistema regionale del trasferimento tecnologico*, con la quale si dispone tra l'altro:

- di riconoscere la partecipazione nelle società *“Polo Tecnologico Navacchio SpA”* e *“Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl”* come rispondente alle finalità istituzionali della Provincia di Pisa, qualificata come *“strettamente necessaria”* per espressa previsione della LR 57/2019 emanata dalla Regione Toscana nell'esercizio delle proprie competenze legislative ex art. 117, 3° comma ed art. 117, 4° comma, Cost..
- di revocare la Deliberazione N. 62 del 04 dicembre 2013, avente ad Oggetto: *Società Partecipate dalla Provincia di Pisa. Aggiornamento atto d'indirizzo sulle Società Partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 24/07/2008*, nella parte in cui dispone la cessione della partecipazione della Provincia nelle società *“Polo Tecnologico Navacchio SpA”* e *“Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl”*
- di attribuire a quanto sopra detto valenza di Indirizzo per l'Ente, al quale attenersi relativamente alla partecipazione della Provincia di Pisa alle Società di gestione dei Poli tecnologici facenti parte del Sistema regionale del trasferimento tecnologico, manifestando

sin d'ora la volontà di rafforzare gli strumenti di incidenza sulla governance delle due Società.

- di disporre che tutto quanto oggetto della [presente] Delibera venga recepito dalla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche da approvare entro il 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014, e l'art. 9 comma h) dello Statuto della Provincia di Pisa, inerenti le competenze del Consiglio;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei documenti ed all'adozione delle decisioni sopra citate;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio ed il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che la proposta non determina fattispecie che ricadono nelle previsioni dell'art. 239 del TUEL come dichiarato dal Collegio dei Revisori della Provincia di Pisa in relazione al "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie" (delib. CP 11/2015) e ribadito in occasione della Ricognizione Straordinaria approvata con Deliberazione CP 27/2017 nonché delle Revisioni Periodiche approvate con Del. CP 55/2018, con Del. CP 53/2019 e con Del. CP 30/2020;

Acquisita comunque la presa d'atto senza rilievi da parte del Collegio dei revisori, come da verbale di riunione del 23/11/2021.

Sentito l'intervento del Presidente Angori Massimiliano, del Consigliere Picchi Olivia e del Dirigente del Settore Affari e Servizi Generali, Servizi Ambientali e Territoriali Giuseppe Pozzana, come da verbale agli atti;

DELIBERA

- 1 DI PRENDERE ATTO, approvandolo come parte integrante e sostanziale della presente delibera, dell'esito della revisione periodica delle partecipazioni ordinarie e straordinarie possedute dalla Provincia di Pisa, con riferimento alla data del 31/12/2020, esplicitato nella Relazione predisposta dall'Ufficio competente e composto di una analisi dell'assetto complessivo e di un prospetto riassuntivo degli elementi caratteristici di ciascuna partecipazione rilevanti ai fini dell'adempimento alle norme di legge (Allegati A e B);
- 2 DI ASSUMERE i contenuti e le conclusioni della Relazione medesima come indirizzi attuativi per il prosieguo dei procedimenti là descritti;
- 3 DI DARE ATTO che la Società Toscana Energia, essendo stata acquisita al controllo di Società quotata, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del TUSP non è più soggetta alle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.) salvo dove espressamente previsto;
- 4 DI REVOCARE -per quanto sopra ricordato- la Deliberazione N. 62 del 04 dicembre 2013, avente ad Oggetto: *Società Partecipate dalla Provincia di Pisa. Aggiornamento atto*

d'indirizzo sulle Società Partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 24/07/2008, nella parte in cui dispone la cessione della partecipazione della Provincia nella società Toscana Energia SpA;

- 5 DI RICONOSCERE la partecipazione nelle società “Polo Tecnologico Navacchio SpA” e “Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl” come rispondente alle finalità istituzionali della Provincia di Pisa, qualificata come “strettamente necessaria” per espressa previsione della LR 57/2019 emanata dalla Regione Toscana nell’esercizio delle proprie competenze legislative ex art. 117, 3° comma ed art. 117, 4° comma, Cost.;
- 6 DI REVOCARE la Deliberazione N. 62 del 04 dicembre 2013, avente ad Oggetto: Società Partecipate dalla Provincia di Pisa. Aggiornamento atto d'indirizzo sulle Società Partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 24/07/2008, nella parte in cui dispone la cessione della partecipazione della Provincia nelle società “Polo Tecnologico Navacchio SpA” e “Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl”, fermo restando l’obbligo di assoggettare tali Società agli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016 e s.m.i.;
- 7 DI PROMUOVERE la definizione ai sensi e con le modalità degli artt. 9 comma 5 e 7 comma 1 del TUSP di un patto parasociale con gli altri Soci pubblici delle Società di gestione dei Poli tecnologici allo scopo di rafforzare gli strumenti di incidenza sulla governance delle due Società;
- 8 Di confermare, per quanto attiene le restanti partecipazioni societarie possedute, le decisioni assunte nelle precedenti deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 57 del 2008 e n. 62 del 2013 in corso di implementazione in adempimento al Piano Operativo per la Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie della Provincia di Pisa approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 31 marzo 2015 e successivamente confermato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 15 del 27 luglio 2016, n. 25 del 27/9/2017, n. 55 del 19/12/2018, n. 53 del 19/12/2019 e n. 30 del 23/12/2020.
- 9 Di dare atto che laddove la presente deliberazione conferma i procedimenti di cessione o alienazione delle partecipazioni della Provincia avviati a seguito degli atti sopra citati ciò si configura come **prosecuzione senza soluzione di continuità dei procedimenti già in corso**; restano pertanto confermati e validi tutti gli Atti ad essi conseguenti o comunque correlati sino ad ora compiuti a cura dell’Ente e dei suoi Uffici, anche per effetto di quanto disposto in merito dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (art. 21, comma 2) in base al quale "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- 10 Di riservarsi di modificare eventualmente le decisioni assunte con la presente deliberazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e le motivazioni di merito, dandone comunque atto nella successiva Relazione Periodica che -a legislazione vigente- dovrà essere predisposta entro il 31/12/2022.
- 11 Di trasmettere i provvedimenti oggetto di questa Deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti aggiornando di conseguenza la banca-dati prevista dall'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 con le modalità ivi indicate.

- 12** Di pubblicare l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dalla Provincia di Pisa, con riferimento alla data del 31/12/2020, sul sito web istituzionale della Provincia di Pisa dandone notizia ai Rappresentanti legali delle Società partecipate dalla Provincia alla data odierna.

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l'urgenza, con successiva specifica votazione, con voti 8 (otto) favorevoli, nessun voto contrario ed 1 (uno) astenuto: Pasqualino Giovanni

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

VENTURI MARZIA

ALLEGATO A

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

RELAZIONE TECNICA

In adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), poi integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e che costituisce il "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (di seguito indicato anche come TUSP), la Provincia di Pisa ha regolarmente provveduto all'effettuazione delle varie analisi e ricognizioni nonché alle azioni via via disposte dalle norme al momento vigenti ed in particolare:

- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 31 marzo 2015 ha approvato, anche alla luce della c.d. *riforma istituzionale* (L. 56/2014) il **Piano operativo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie richiesto dalla legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 27/9/2017 ha approvato la **Revisione Straordinaria** effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 19/12/2018 ha approvato la **Revisione periodica** sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 53 del 19/12/2019 ha approvato la **Revisione periodica** sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 23/12/2020 ha approvato la **Revisione periodica** sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

La Revisione periodica ha cadenza annuale e pertanto entro il 31/12/2021 deve essere effettuata la prevista analisi sulle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020. Ad essa si riferisce la presente Relazione, che è finalizzata a rilevare ed evidenziare le variazioni eventualmente intervenute a quella data rispetto a quanto risultante dalla Revisione Periodica precedente. La relazione peraltro contiene ogni altra informazione rilevante su fatti intervenuti dopo la data di cui sopra.

Il TUSP specifica al suo art. 24 le modalità e le procedure per procedere alle alienazioni eventualmente deliberate sulla base dello stesso TUSP, ma le integrazioni del testo originario, effettuate dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 precisano (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto". Per questo motivo la Provincia di Pisa, avendo già deliberato a più riprese sulle azioni di razionalizzazione e di dismissione delle sue partecipate, ha espressamente e sistematicamente richiamato tali disposizioni evidenziando anche nei confronti di terzi la prosecuzione senza soluzione di continuità dei procedimenti già in corso che siano confermati in sede di revisione periodica, e la conseguente conferma e validità di tutti

gli Atti ad essi conseguenti o comunque correlati compiuti a cura dell'Ente e dei suoi Uffici.

Ciò viene ribadito anche in questa occasione.

1) ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO

Le norme via via succedutesi in relazione alla partecipazione di Enti pubblici a Società, finalmente confluite nel Testo Unico delle Società Partecipate (D.Lgs 175/2016 modificato con D.Lgs 100/2017) mirano, con la motivazione di perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a spingere tutte le Amministrazioni pubbliche a ripensare e continuativamente monitorare l'insieme delle partecipazioni possedute. A tale scopo le norme emanate hanno progressivamente ridotto i margini di discrezionalità interpretativa e dettato indirizzi sempre più cogenti soprattutto per gli EELL.

Il TUSP non ha trovato impreparata la Provincia di Pisa, che aveva già intrapreso un percorso di razionalizzazione delle sue partecipazioni sin dal 2008 con un apposito Atto di indirizzo, poi aggiornato nel 2013 e definitivamente implementato a partire dal 2014, alla luce delle profonde modifiche al quadro delle funzioni attribuite con la Legge 56/2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e la correlata Legge regionale 22/2015 ("Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n. 56").

- Alla data dell'approvazione del primo Atto di indirizzo (Del. CP 57/2008) la Provincia di Pisa era presente nel capitale di **21 società** operanti nei seguenti settori:
 - energia,
 - infrastrutture per la logistica e per i trasporti,
 - trasferimento delle tecnologie alle imprese,
 - servizi per il turismo,
 - servizi per il credito alle attività produttive,
 - immobiliare,
 - servizi di formazione e documentazione per gli Enti Locali.
- Il successivo Aggiornamento (Deliberazione n. 62/2013) dava atto dell'avvenuta dismissione di cinque di queste partecipazioni e della cessazione di altre quattro per liquidazione volontaria, fallimento, alienazione, dettando quindi indirizzi relativamente alle restanti **12 società** i cui campi di attività si erano ristretti all'energia, alle infrastrutture per la logistica e per i trasporti, al trasferimento delle tecnologie, al credito alle attività produttive.
- Alla data del 31/03/2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (Del. CP 11/2015) riesaminava le partecipazioni possedute dalla Provincia in queste 12 Società dando atto che **7** di esse erano state poste all'asta e che, non avendo l'asta avuto esito positivo, si avviavano le procedure previste dall'art. 1 comma 569 della L. 147/2013 miranti ad ottenere la liquidazione in denaro del valore delle quote possedute. Anche per le altre Società si disponeva di procedere alla cessione delle partecipazioni, con modalità distinte in considerazione della diversa specificità di ciascuna di esse, e con l'eccezione della Società di gestione del sistema aeroportuale (Toscana Aeroporti, subentrata a SAT mediante fusione per incorporazione), che la normativa espressamente escludeva trattandosi di società quotata in Borsa.

- In attuazione del TUSP, con la prima Revisione straordinaria (Del. CP n. 25/2017) e le successive Relazioni periodiche (Dell. CP n. 55/2018, n. 53/2019, n. 30/2020) veniva costantemente monitorato e, ove necessario, aggiornato il processo di razionalizzazione globalmente intrapreso. L'ultima Relazione periodica effettuata (DCP 30/2020) dava atto della seguente situazione alla data del 31/12/2019, corrispondente alla partecipazione in **7 Società**, delle quali solamente una risultava espressamente in mantenimento (perché esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto società quotata):



2) ANALISI PUNTUALE

Con riferimento a tale stato di fatto, riportiamo quanto segue, precisando che il termine di riferimento formale è la chiusura dell'esercizio (31/12/2020) ma vengono comunque fornite ove opportuno le informazioni più rilevanti su fatti verificatisi sino alla data odierna.

a) PARTECIPAZIONI MANTENUTE

- Il **mantenimento** della partecipazione in **Toscana Aeroporti SpA** è consentito dal TUSP trattandosi di società quotata. Nel corso del 2020 la Società ha chiuso l'esercizio con una perdita di 7.845 migliaia di euro per effetto della riduzione della domanda di traffico dovuta agli impatti dell'emergenza sanitaria mondiale.
- Sul finire dell'esercizio 2019 la società **Toscana Energia SpA** è stata interessata da un importante cambiamento di governance resa possibile dalla modifica statutaria approvata dall'assemblea dei soci del 28 giugno 2018 (senza la partecipazione della Provincia di Pisa) che ha rimosso il preesistente obbligo di mantenere la maggioranza del capitale in mano pubblica. A fronte del recesso di alcuni Comuni, ha esercitato il diritto di opzione il socio Italgas Spa che ha acquisito l'intero pacchetto azionario posto in vendita, raggiungendo in tal modo il 50,65% della nuova composizione societaria e quindi acquisendo il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 del C.C.. In conseguenza di ciò Italgas Spa consolida nel proprio bilancio anche il bilancio di Toscana Energia SpA. Italgas Spa è una azienda quotata in borsa e pertanto **ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 1, comma 5 del TUSP, in base al quale le disposizioni dello stesso TUSP si applicano alle società quotate ed a quelle da esse controllate "solo se espressamente previsto"** (di ciò è stato anche dato atto con una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - DG Supporto Tematico Patrimonio Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Ufficio IV la quale attesta che "Toscana Energia è una società controllata da quotata. Pertanto non è soggetta a revisione periodica"). Viene pertanto meno il divieto di possesso di partecipazioni sinora derivante dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs 175/2016, in quanto esso non fa riferimento alle società quotate o da esse controllate. Toscana Energia SpA ha sino ad ora chiuso i bilanci con risultati di esercizio sempre positivi ed erogando dividendi ai Soci: in particolare, la quota parte incassata dalla Provincia di Pisa nel corso del 2020 ammonta a € 51.010,47

(22.750,15 come dividendo ordinario e 28.260,32 come dividendo straordinario).

b) PROCEDIMENTI DI DISMISSIONE IN CORSO

- La **Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli** è in liquidazione volontaria dal 5 luglio 2018. Il programma di liquidazione sta procedendo secondo il piano predisposto dal Collegio di liquidazione, che i Soci hanno approvato con deliberazione assunta in data 4 luglio 2019 dall'Assemblea dei soci. Nel processo di liquidazione l'esposizione debitoria della Società si è notevolmente ridotta a livelli funzionali alla gestione. Il programma di liquidazione è in corso di attuazione e rispetta le tempistiche ipotizzate. Il Bilancio della Società, anche per l'esercizio 2020, ha chiuso in attivo.
- La dismissione delle partecipazioni nelle **Società Interporto Toscano A. Vespucci SpA** è vincolata dalla Delibera assembleare (del 22/06/2016) che nel quadro della stipula di un accordo con primari Istituti di credito per il finanziamento del Piano di Consolidamento e Sviluppo ha stabilito di non consentire dismissioni sino al 2024. La Provincia di Pisa, oltre ad avere espresso voto contrario (ma minoritario) su tale Delibera, ha promosso un negoziato mirante allo stralcio della propria posizione; il negoziato era però rimasto sino ad ora sospeso in attesa del completamento di un ingente aumento di capitale già deliberato che, modificando sostanzialmente la situazione di liquidità della Società, avrebbe potuto consentire l'accoglimento della richiesta. Essendosi completato l'aumento di capitale ed essendo mutata la *governance* di Interporto, nell'aprile del corrente anno la Provincia con Protocollo n. 16364/2021 del 26 aprile ha formulato una nuova richiesta di liquidazione della partecipazione della Provincia di Pisa nella Società e sono in corso contatti finalizzati a dare seguito alla richiesta.

c) PROCEDIMENTI DI DISMISSIONE COMPLETATI

- Il Consiglio di Amministrazione di **Fidi Toscana SpA** con Bando pubblicato il 20/11/2019 ha bandito un'asta pubblica, che si è svolta il 6/03/2020, per la cessione di un pacchetto di 96.656 azioni comprendente anche quelle di proprietà della Provincia. La Provincia ha formalizzato la propria posizione (per la quale si rimanda alle precedenti Revisioni periodiche, qui espressamente richiamate), ribadendo la continuità con la richiesta di liquidazione formulata con Lettera prot. 28157/12.03.00 del 2/2/2016 ed al valore là indicato. L'asta si è conclusa con l'aggiudicazione alla Regione Toscana dell'intero pacchetto e conseguentemente la dismissione della partecipazione della Provincia di Pisa è stata perfezionata (Decreto Presidenziale nr. 77 del 06/08/2020; Certificazione notarile del 9/9/2020). Il prezzo di aggiudicazione determinatosi all'esito dell'asta differisce da quello richiesto dalla Provincia di Pisa con la lettera citata e ribadito nel DP 77/2020 e sono al momento in corso colloqui con la Società -nonché con altri Enti locali la cui posizione è analoga a quella della Provincia di Pisa- finalizzati ad ottenere il ristoro del minore introito che ne è conseguito.

d) PROCEDIMENTI DI DISMISSIONE SOSPESI

- Alla data del 31/12/2020 la dismissione delle partecipazioni nelle Società **Polo Navacchio SpA** e **Pont-Tech scarl** risulta sospesa; ciò è avvenuto dapprima per effetto della Deliberazione CP 25/2017 che ha approvato specifiche disposizioni per queste due Società di gestione dei Poli tecnologici, e successivamente, per la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 del

30/10/2019, alla luce della Legge Regionale 57/2019 intervenuta nel frattempo che promuove e incentiva la razionalizzazione delle società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana e partecipate, anche parzialmente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche. La LR 57/2019 prevede la costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al percorso di razionalizzazione, subordinando l'attivazione di tale Fondo (e quindi di fatto l'intero processo di razionalizzazione) a specifiche condizioni e termini temporali, tra cui in particolare:

- la partecipazione di almeno tre delle attuali cinque società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico localizzate nella Toscana Occidentale ad un nuovo soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione delle Società attualmente esistenti;
 - la permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.
- Con Delibere nr. 7 del 31/03/2021 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2015 e s.m.i.): Indirizzi in materia di società di gestione dei Poli Tecnologici"*) e nr. 25 del 20/10/2021 (*Atto di indirizzo inerente il mantenimento della partecipazione della Provincia di Pisa alle Società di gestione dei Poli tecnologici facenti parte del sistema regionale del trasferimento tecnologico*) il Consiglio provinciale, previa effettuazione di specifici approfondimenti di carattere normativo nonché economico-finanziario, ha emanato specifici indirizzi in materia di società di gestione dei Poli Tecnologici (per le relative motivazioni si rinvia agli Atti citati e ai relativi allegati) e in particolare ha disposto:
 - di riconoscere la partecipazione nelle società "Polo Tecnologico Navacchio SpA" e "Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl" come rispondente alle finalità istituzionali della Provincia di Pisa, qualificata come "strettamente necessaria" per espressa previsione della LR 57/2019 emanata dalla Regione Toscana nell'esercizio delle proprie competenze legislative ex art. 117, 3° comma ed art. 117, 4° comma, Cost.
 - di revocare la Deliberazione N. 62 del 04 dicembre 2013, avente ad Oggetto: *Società Partecipate dalla Provincia di Pisa. Aggiornamento atto d'indirizzo sulle Società Partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 24/07/2008*, nella parte in cui dispone la cessione della partecipazione della Provincia nelle società "Polo Tecnologico Navacchio SpA" e "Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl".
 - Gli indirizzi emanati prevedono peraltro la volontà di rafforzare gli strumenti di incidenza sulla governance delle due Società. A tale scopo lo strumento più opportuno è la predisposizione ai sensi e con le modalità degli artt. 9 comma 5 e 7 comma 1 del TUSP di un patto parasociale con gli altri Soci pubblici delle Società di gestione dei Poli tecnologici.

e) **Altre informazioni**

- La dismissione della partecipazione in Navicelli di Pisa Srl, perfezionata con Atto Notarile N. 6814 del 17/10/2018, ha comportato la liquidazione della quota parte di competenza provinciale del valore patrimoniale. Ciò è avvenuto per tranches successive e la liquidazione della quota capitale si è conclusa nel settembre del 2020. La delibera assembleare che ha formalizzato gli accordi per la fuoriuscita della Provincia di Pisa e della Camera di Commercio di Pisa prevedeva peraltro anche l'erogazione in quota parte (1/3) di ulteriori importi correlati alla riscossione di alcuni crediti dettagliatamente indicati e riferiti a procedure concorsuali, pertanto variabili nei tempi e nell'ammontare.

L'evoluzione di tali crediti è monitorata tramite scambio di corrispondenza con la Società: nel febbraio 2020 è stato accertato l'incasso di € 6.825,79 versati da Navicelli di Pisa Srl a titolo di "Rimborso parziale quota parte credito HENDERSON". Nella Relazione del prossimo anno si darà conto di eventuali aggiornamenti.

3) **DISPOSIZIONI OPERATIVE.**

Si ritiene che il quadro rappresentato sia sufficientemente esaustivo e consenta di individuare i seguenti indirizzi essenziali ai quali attenersi nel prosieguo delle attività.

- RESTANO CONFERMATE le decisioni sopra ricordate in ordine:
 - al mantenimento della partecipazione posseduta in **Toscana Aeroporti SpA,**
 - alla cessione della partecipazione posseduta nella **Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli** (in liquidazione),
 - alla cessione della partecipazione posseduta nella **Società Interporto Toscano A. Vespucci SpA.**
- VIENE MENO il divieto di possesso di partecipazione in **Toscana Energia SpA** sinora derivante dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs 175/2016, la cui dismissione era peraltro sospesa sino al 31/12/2021 per effetto della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- VIENE REVOCATA la cessione della partecipazione della Provincia nelle società "**Polo Tecnologico Navacchio SpA**" e "**Pontedera e Tecnologia (Pont-Tech) Scarl**", in quanto si riconosce che detta partecipazione risponde alle finalità istituzionali della Provincia di Pisa, essendo qualificata come "strettamente necessaria" per espressa previsione della LR 57/2019 emanata dalla Regione Toscana nell'esercizio delle proprie competenze legislative ex art. 117, 3° comma ed art. 117, 4° comma, Cost.
- Per quanto riguarda procedimenti eventualmente correlati a PARTECIPAZIONI GIÀ CESSATE, con particolare riferimento a quelle in **Navicelli di Pisa Srl** e in **Fidi Toscana SpA**, gli Uffici opereranno a tutela degli interessi dell'Ente.

Delle azioni intraprese e dei loro esiti si darà conto nella successiva Relazione ai fini della Rilevazione periodica prevista dall'art. 20 del D. Lgs 175/2016.

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PISA - RILEVAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020				
Denominazione Societa'	PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN SIGLA PONT-TECH SOC. CONS. A R.L.	SOCIETA' AGRICOLA FONDI RUSTICI MONTEFOSCOLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TOSCANA AEROPORTI S.P.A.	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Codice Fiscale	01362920504	01510720996	00403110505	05608890488
Anno di Costituzione	1996	2004	2015	2006
Quota di partecipazione (%)	27,14	99,6	4,91	0,081
Partecipazione Diretta/Indiretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Attività Svolta	Servizi di sostegno all' innovazione e al trasferimento tecnologico - ricerca e formazione	Esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.	Lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.	Distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli
Partecipazione di controllo	No	Si	No	No
Società in House	No	No	No	No
Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	No	No	Si	No (Controllata da una società quotata: Italgas)
Holding pura	No	No	No	No
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26 DLgs 175/2016)	Società di gestione di Polo tecnologico, interessata da un processo di razionalizzazione di iniziativa regionale (Legge Regionale della Toscana 6 agosto 2019, n. 57)	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.	art. 26 comma 3: Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.	Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a non procedere all'alienazione avvalendosi della deroga prevista dalla L.145/2018
VARIAZIONI intervenute nei parametri ex art. 20 c. 2 TUSP	Risultato di esercizio positivo negli ultimi 4 esercizi.	No	No	No
Azioni intraprese	DISMISSIONE SOSPESA. Delibera 36/2019: adeguamento alla Legge Regionale 57/2019. Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico" in base alla quale la Regione Toscana promuove un processo di razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, anche mediante costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione, subordinandone l'efficacia, tra altre cose, alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.	LIQUIDAZIONE IN CORSO La SAFR Montefoscoli in liquidazione volontaria dal 5/07/2018, giusta delibera dell'Assemblea societaria di pari data, prosegue l'attuazione del programma di liquidazione presentato dal collegio di liquidazione e approvato dall'Assemblea dei soci in data 4/07/2019. Nel processo di liquidazione l'esposizione debitoria della Società si è notevolmente ridotta a livelli funzionali alla gestione. Il programma di liquidazione è in corso di attuazione e rispetta le tempistiche ipotizzate. Il Bilancio della Società, anche per l'esercizio 2020, ha chiuso in attivo.	MANTENIMENTO NEL CORSO DEL 2020 I DIVIDENDI 2019 NON SONO STATI DISTRIBUITI IN QUANTO DESTINATI A RISERVA STRAORDINARIA allo scopo di tutelare la solidità patrimoniale e finanziaria della Società a fronte dei rischi conseguenti agli effetti economici dell'emergenza sanitaria mondiale, modificando così la decisione assunta nel corso della riunione del 12 marzo 2020 che aveva previsto dividendi per circa 9,4 milioni di euro.	DISMISSIONE SOSPESA Fino al 31/12/2021 la procedura di liquidazione della quota azionaria è sospesa, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 24 del TUSP come modificato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha introdotto il comma 5-bis in base al quale "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione". Nel corso del 2020 la Società ha erogato dividendi ai Soci, la quota parte incassata dalla Provincia di Pisa ammonta a € 51.010,47 (22.750,15 come dividendo ordinario e 28.260,32 come dividendo straordinario).

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI PISA - RILEVAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020 (con informazioni aggiuntive sulla situazione attuale)		
Denominazione Societa'	INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE	POLO NAVACCHIO S.P.A.
Codice Fiscale	00882050495	01482520507
Anno di Costituzione	1987	1999
Quota di partecipazione (%)	0,997	46,75
Partecipazione Diretta/Indiretta	Diretta	Diretta
Attività Svolta	Progettazione, esecuzione, costruzione e allestimento di un interporto, inteso quale complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, così come previsto ed individuato dall'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato l'8 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n.245, nonché dalla legge 8/8/1990, n.240 recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità" e successivi approfondimenti, che localizzano un interporto di primo livello nella Provincia di Livorno in località Guasticce.	Servizi di sostegno all' innovazione e al trasferimento tecnologico - ricerca e formazione – gestione immobili e infrastrutture
Partecipazione di controllo	No	No
Società in House	No	No
Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	No	No
Holding pura	No	No
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26 DLgs 175/2016)	La società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.	Società di gestione di Polo tecnologico, interessata da un processo di razionalizzazione di iniziativa regionale (Legge Regionale della Toscana 6 agosto 2019, n. 57)
VARIAZIONI intervenute nei parametri ex art. 20 c. 2 TUSP	No	Risultato di esercizio positivo negli ultimi due esercizi
Azioni intraprese	DISMISSIONE La dismissione dalla Società Interporto Toscano A. Vespucci SpA è vincolata dalla Delibera assembleare (Giugno 2016) che nel quadro della stipula di un accordo con primari Istituti di credito per il finanziamento del Piano di Consolidamento e Sviluppo ha stabilito di non consentire dismissioni sino al 2024. La Provincia di Pisa, oltre ad avere espresso voto contrario (ma minoritario) su tale delibera, ha promosso un negoziato mirante allo stralcio della propria posizione; il negoziato è tuttora sospeso in attesa del completamento di un ingente aumento di capitale già deliberato che, modificando sostanzialmente la situazione di liquidità della Società, potrebbe consentire l'accoglimento della richiesta.	DISMISSIONE SOSPESA. Delibera 36/2019: adeguamento alla Legge Regionale 57/2019. Legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 "Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico" in base alla quale la Regione Toscana promuove un processo di razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, anche mediante costituzione di un Fondo rotativo finalizzato all'erogazione di incentivi economici al soggetto gestore risultante dal processo di razionalizzazione, subordinandone l'efficacia, tra altre cose, alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria delle società di gestione di infrastrutture di cui sopra per almeno tre anni dalla data di intervento del Fondo.



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Delibera n. 3174/2021

ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 19/11/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(POZZANA GIUSEPPE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Delibera n. 3174/2021
ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100.,
si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 24/11/2021

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale